Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 aprile 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 aprile 1974, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dodici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, per deliberare l'abrogazione totale della legge della regione Abruzzo del 2 agosto 1973, n. 32, recante « Norme per lo statuto del personale », pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione n. 23 del 2 agosto 1973 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 12 ottobre 1973.

(3304)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 20 aprile 1974, n. **103**.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;

Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità di applicazione dell'imposizione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal predetto decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 15.679 a L. 18.225 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministratore della difesa, è aumentata da L. 1.567,90 a L. 1.822,50 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 10.826 a L. 13.372 per quintale.

Il penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è soppresso.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura, da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali alla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI — COLOMBO — DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 88. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 20 aprile 1974, n. **104**.

Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme relative alla giustizia penale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 538 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito, senza pronunciare annullamento, quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1974

LEONE

RUMOR — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 89. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo nel collegio consultivo centrale dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituiti dagli articoli 68 e 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che prevedono la costituzione del collegio consultivo centrale dei periti doganali;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1972, con il quale il dott. Bernardo Dato venne nominato, su designazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo del collegio consultivo centrale dei periti doganali, per il triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974;

Vista la nota n. 21324/2913 del 7 luglio 1973 del gabinetto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con cui si comunica la designazione del dott. Vincenzo Di Chio, dirigente generale della tutela economica dei prodotti agricoli, quale delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nella carica di membro effettivo del collegio consultivo centrale dei periti doganali, in sostituzione del dott. Bernardo Dato, cessato dai ruoli organici dell'amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Bernardo Dato in seno al collegio anzidetto, ai sensi dell'art. 69, lettera *c*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Di Chio, dirigente generale della tutela economica dei prodotti agricoli, è chiamato, su designazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il restante periodo del triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974, ad esercitare le funzioni di membro effettivo nel collegio consultivo centrale dei periti doganali in sostituzione del dott. Bernardo Dato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1974
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 260

(3270)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1974.

Determinazione dei coefficienti numerici massimi relativi ai giudizi parziali e del punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera, attribuibili agli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in sede di rapporti informativi annuali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Ritenuto che, a norma dell'art. 37 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, occorre determinare il coefficiente numerico massimo relativo ad ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera attribuibili agli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in sede di rapporto informativo annuale;

Sentiti il consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato ed il Consiglio di Stato;

Decreta:

Sono determinati come segue i coefficienti numerici massimi relativi ai giudizi parziali ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera, attribuibili agli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in sede di rapporti informativi annuali:

Carriera direttiva

Giudizi parziali	Coefficienti massimi
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	24
2) Qualità del servizio prestato	10
3) Capacità organizzativa	15
4) Rendimento	24
5) Cultura generale e capacità professionale	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo	100

Carriera di concetto

(articoli 98, tabella V, e 99, tabella VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)

Giudizi parziali	Coefficienti massimi
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	26
2) Qualità del servizio prestato	10
3) Capacità organizzativa	10
4) Rendimento	27
5) Cultura generale e capacità professionale	15
6) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12
Punteggio massimo complessivo	100

Carriera esecutiva

(articoli 98, tabella VI, e 99, tabelle IX e X del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)

Giudizi parziali	Coefficienti massimi
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	30
2) Qualità del servizio prestato	15
3) Rendimento	30
4) Cultura generale e capacità professionale .	15
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	10
Punteggio massimo complessivo . .	100

Carriera ausiliaria

(articoli 98, tabella VII, e 99, tabella XI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)

Giudizi parziali	Coefficienti massimi
1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	32
2) Qualità del servizio prestato	15
3) Rendimento	32
4) Cultura generale e capacità professionale .	12
5) Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	9
Punteggio massimo complessivo . .	100

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1974
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 174

(2918)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alpe Veglia, sita nei comuni di Varzo e Trasquera.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 agosto 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'Alpe Veglia sita nei comuni di Varzo e Trasquera;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Varzo e Trasquera;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Varzo, in persona del sig. Umberto Ragni, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la sua composizione paesistica — è sita, infatti, in una grandiosa conca alpestre, non raggiunte da strade e da funivie ed ancora indenne da interventi che ne turbino l'assoluto equilibrio naturale — dell'ampio contesto in cui vengono gradualmente a susseguirsi i dolci pendii dei pascoli, le verdi macchie dei boschi e l'alterno avvicendarsi di rocce e di torrenti;

Decreta:

La zona dell'Alpe Veglia, sita nel territorio dei comuni di Varzo e Trasquera ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dalla linea spartiacque del confine italo-svizzero in corrispondenza della cima di Valgrande, il perimetro di vincolo segue tale linea di confine toccando Pizzo FNE, monte Leone, bocchetta d'Aurora, punta del Rebbio, punta Mottiscia, cima delle Piodelle; percorre poi la linea di confine territoriale del comune di Varzo e, attraverso punta Boccareccio, prosegue lungo la linea di confine toccando pizzi di Boccareccio, pizzo Moro, passo di Valtendra fino a cima di Valtendra. Di qui prosegue lungo tale linea spartiacque toccando punta Salarioli e Torri di Veglia fino a punta Maror. Da questo punto, lungo una retta ideale, si congiunge, attraversando il torrente Cairasca, che costituisce confine tra Varzo e Trasquera, alla cappella del Groppallo in territorio di Trasquera e di qui prosegue, in territorio di Trasquera, con un'altra linea retta ideale, fino al pizzo Valgrande di Valle. Da questo punto segue, lungo lo spartiacque, la linea di confine territoriale tra i comuni di Varzo e Trasquera, fino alla cima di Valgrande saldandosi così al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che i comuni di Varzo e Trasquera provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Verbale della seduta 7 agosto 1970

L'anno millenovecentosettanta il mese di agosto il giorno sette alle ore 9,30, previa regolare convocazione a mezzo di lettera raccomandata in data 3 luglio 1970, si è riunita in Novara, presso l'amministrazione provinciale, piazza Matteotti n. 1, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara, per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) VARZO-TRASQUERA: Proposta di vincolo paesistico dell'Alpe Veglia.

(*Omissis*).

III ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Varzo-Trasquera: Proposta di vincolo paesistico dell'Alpe Veglia.

(*Omissis*)

Dopo ampia discussione nella quale i sindaci illustrano la opposizione dei propri consigli comunali al vincolo paesistico, pur essendo convinti e garanti della necessità di salvaguardare l'Alpe Veglia, di vice-presidente prof. arch. Umberto Chierici invita la commissione ad esprimere con votazione il proprio parere.

Si procede alla votazione che dà il seguente esito: si astiene dalla votazione il sindaco del comune di Varzo; si dichiara contrario all'imposizione del vincolo il sindaco del comune di Trasquera che consegna alla commissione l'unita copia n. 38 del verbale di deliberazione del consiglio comunale in data 21 aprile 1970 relativa all'argomento in parola; sono favorevoli tutti gli altri membri.

(*Omissis*).

La commissione, quindi, delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre a vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche la zona sita nei comuni di Varzo e Trasquera compresa nel seguente perimetro: a partire dalla linea spartiacque del confine italo-svizzero in corrispondenza della cima di Valgrande, il perimetro di vincolo segue tale linea di confine toccando Pizzo FNE, monte Leone, bocchetta d'Aurora, punta del Rebbio, punta Mottiscia, cima delle Piodelle; percorre poi la linea di confine territoriale del comune di Varzo e attraverso punta Boccareccio, prosegue lungo tale linea di confine toccando pizzi di Boccareccio, pizzo Moro, passo di Valtendra fino a cima di Valtendra. Di qui prosegue lungo la linea spartiacque toccando punta Salarioli e Torri di Veglia fino a punta Maror. Da questo punto, lungo una retta ideale, si congiunge, attraversando il torrente Cairasca, che costituisce confine tra Varzo e Trasquera, alla cappella del Groppallo in territorio di Trasquera e di qui prosegue, in territorio di Trasquera, con un'altra linea retta ideale, fino al pizzo Valgrande di Valle. Da questo punto segue, lungo lo spartiacque, la linea di confine territoriale tra i comuni di Varzo e Trasquera fino alla cima di Valgrande saldandosi così al punto di partenza.

Sulla planimetria allegata al presente verbale sono individuate, con diversa campitura di colore, la grande porzione di territorio interessante il comune di Varzo e la piccola zona facente parte del comune di Trasquera.

(2848)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del Comitato per l'edilizia residenziale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1972, n. 333, con il quale è stato costituito il Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.);

Vista la lettera del 7 marzo 1974, con la quale il dott. Giuseppe Consoli rassegna le dimissioni da membro del suddetto comitato;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Consoli;

Visto l'art. 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi ed interventi nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Decreta:

Il dott. Girolamo Marsocci è chiamato a far parte del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) quale rappresentante del Ministro per i lavori pubblici, in sostituzione del dott. Giuseppe Consoli, dimissionario.

Roma, addì 7 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(2954)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Molise.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Molise;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Isernia - gelate periodo 22-27 aprile 1973; grandinate comprese tra il 18 ed il 2 luglio 1973; grandinate del 29 e 30 agosto 1973.

Campobasso - violenti temporali accompagnati da grandine nel periodo giugno, luglio e agosto 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della stessa legge n. 364:

Campobasso - violenti temporali accompagnati da grandine nel periodo giugno, luglio e agosto 1973:

comune di Ferrazzano, per i fogli di mappa: 92 - 93 - 94 - 95 - 96;

comune di Cercemaggiore, per i fogli di mappa: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11;

comune di Mirabello, per i fogli di mappa: 107 - 108 - 112 - 116 - 117;

comune di S. Giovanni in Galdo, per i fogli di mappa: 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 14;

comune di Toro, per i fogli di mappa: 1 - 2 - 4 - 5 - 9 - 10.

Isernia - grandinate comprese tra il 18 giugno 1973 e il 2 luglio 1973:

comune di Venafro, per le località Monumento da fuori, Morigli, Masserie Monachette, Ponte Reale, La Selva;

comune di Castelpizzuto, per le località La Selva, Giamone, Fonte del Pidocchio;

comune di Forlì del Sannio, per le località Colle Petrino, Petrara, Molino Cappelluccia, Bellecine, Mandrelle, Cese, Sterparoni, Vuotto, Macchia;

comune di Rionero Sannitico, per le località Vigne del Duca, S. Mariano, Predalvo.

grandinata del 29 e 30 agosto 1973:

comune di Isernia, per le località Le Piane, Capolicchio, Acquasolfuria, Colle Croce, Macerone;

comune di Agnone, per le località Colle Marino, Tre Olmi, Malpasso, Casali Ciello, Mucciafera, Maravecchia, S. Americo, Vallone del Cerro, Colle Spezia;

comune di Miranda, per le località Masseria Le Piane, Macerone, Masseria Le Lame;

comune di Castel S. Vincenzo, per le località Colle della Torre, Cartiera, Ciaccaroni, Fonte Cupa, Cannarinella, Rio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3155)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Marche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ascoli Piceno - piogge persistenti verificatesi dal 28 dicembre 1972 al 3 gennaio 1973; nevicate verificatesi dal 10 al 20 marzo 1973; violento nubifragio con grandine del 18 giugno 1973; nubifragi con grandine del 9, 26 e 27 luglio 1973; persistenti piogge alluvionali del 27 agosto 1973;

Ancona - violento nubifragio con grandine del 18 giugno 1973; grandinate con forte vento del 26 e 28 luglio 1973; violenta grandinata con forti bufere di vento del 31 agosto 1973;

Macerata - violento nubifragio con grandine del 18 giugno 1973;

Pesaro - violento nubifragio con grandine del 18 giugno 1973; gelate dei mesi di novembre e dicembre 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, specificatamente indicati a fianco degli eventi atmosferici:

Ascoli Piceno - piogge persistenti verificatesi dal 28 dicembre 1972 al 3 gennaio 1973 (art. 4):

comune di Grottammare per la località S. Martino;

comune di Cupramarittima per le località Bocca Bianca e Santa Lucia;

comune di Ponzano di Fermo per la località Ete vivo;

comune di Fermo per la località Confine Ponzano di Fermo fino a S. Maria;

nevicate verificatesi dal 10 al 20 maggio 1973 (art. 4):

comuni di Ascoli Piceno, Maltignano, Folignano, Roccafluvione, Venarotta, Palmiano, Force, S. Vittoria in Matenano, tutti per l'intero territorio comunale.

violento nubifragio con grandine del 18 giugno 1973 (art. 5):

comune di Offida per le località Tesino, S. Lazzaro, Ciafone;

comune di Castorano per le località Palazzi, Rocchetta, Ferretti, Pescolla, Gaico;

comune di Colli del Tronto per le località Rocca, Vivare, Colle Vaccaro, Morrice, Case Sparse, Casaregnano, Salaria, Salaria inferiore;

comune di Spinetoli per le località Ferretti, Cimitero, Roccabrignola, Palazzi, Pagliare, Ciarulli, Morrice, Torrione;

comune di Castignano per la località S. Venanzio;

comune di Cossignano per le località Tre Camini, S. Vito, Le Selve, Tesino, Il Colle;

comune di Montalto Marche per le località Carpineto, Fonte Arrigo, Maliscia, Cerreto, Ciamirano;

comune di Carassai per la località oltre Menocchia.

persistenti piogge alluvionali del 27 agosto 1973 (art. 4):

comune di San Benedetto del Tronto per le località Marina di Sotto, Brancadoro, Ragnola, Ragnola di Sotto, S. Lucia, SS. Annunziata, S. Giovanni e Fosso dei Galli;

comune di Monteprandone per le località Fosso dei Galli, S. Donato, Molino, Nicolai e Scopa.

Ancona - violento nubifragio con grandine del 18 giugno 1973 (art. 5):

comune di Falconara M. per le località Montedomini, Castelferretti, Costa Tesoro e Barcaglione.

violenta grandinata con forti bufere di vento del 31 agosto 1973 (art. 5):

comune di Staffolo per le località Vallo, Fonte Simone, S. Pietro Acqua Alta, S. Pietro, S. Francesco, Colle, Madonna del Piano, S. Martino, Cavalline, Breccione, Coste Selva Comparsedo, Castellaretta (in parte),

Campogliano (in parte), Coroncino (in parte), S. Caterina, S. Giovanni XXIII, S. Sebastiano, Borgo S. Martino, Via Redipuglia, Via Marconi.

Pesaro - violento nubifragio con grandine del 18 giugno 1973 (art. 5):

comune di Cagli per le località Monte Martello, S. Giovanni in Montevarco, S. Bartolomeo di Drogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3159)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 30 maggio 1972, n. 169, con il quale l'amministrazione provinciale di Siena ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Mensanello », che inizia dalla strada provinciale n. 27 « Casole d'Elsa-Le Grazie » e termina sulla strada statale n. 541, presso il Ponte S. Giulia, dell'estesa di chilometri 7+600;

Visto il voto 12 giugno 1973, n. 478, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse di km 7+600 (salvo più precise misurazioni dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3209)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974, che all'art. 29 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di apportare modificazioni alle norme ed alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettere per l'anno finanziario 1974;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974;

Considerato che per il mese di aprile 1974 occorre provvedere ad una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, di cui all'art. 4 del cennato decreto;

Decreta:

Per il mese di aprile 1974 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore per investimenti liberi, per un importo di lire 1.250 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia la quale potrà successivamente cederli ad altri operatori.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 94,50 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 aprile 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1974
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 190

(3280)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, il quale, tra l'altro, stabilisce che l'importo dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di aprile 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale di L. 201.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 26 aprile 1974.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1974
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 189

(3281)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1973, registro n. 99, foglio n. 346, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 28 maggio 1969 dal prof. Pacini Pacino, per l'annullamento della nota ministeriale n. 16524 del 20 novembre 1968, con la quale si comunicava che, non risultando in possesso del titolo di studio di scuola media di 2° grado, non poteva essere inquadrato nel ruolo *B* dei professori d'istruzione secondaria e, quindi, rimanere iscritto al ruolo *C*.

(2855)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1973, registro n. 99, foglio n. 348, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 24 maggio 1971 dalla prof.ssa Bonoli Italia, avverso il silenzio rifiuto apposto dal Ministero della pubblica istruzione sul ricorso gerarchico prodotto dalla stessa inteso ad ottenere la « retrodatazione in ruolo » ai fini della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

(2858)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1973, registro n. 99, foglio n. 347, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 1° settembre 1970 dalla prof.ssa Razzi Lucia Matelda, avverso il decreto ministeriale 10 luglio 1969 che approvava la graduatoria del concorso a mille posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1965, per erronea attribuzione del punteggio nella medesima graduatoria.

(2857)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 17 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	637 —	637 —	636 —	637 —	637 —	637,10	636,75	637 —	637 —	637 —
Dollaro canadese	658 —	658 —	658 —	658 —	655 —	658,05	658,20	658 —	658 —	658 —
Franco svizzero	209,65	209,65	209,75	209,65	207,25	209,60	209,45	209,65	209,65	209,65
Corona danese	105,36	105,36	105,50	105,36	103,50	105,35	105,40	105,36	105,36	105,36
Corona norvegese	115,25	115,25	115,15	115,25	114 —	115,30	115,15	115,25	115,25	115,25
Corona svedese	144,40	144,40	144,25	144,40	143 —	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40
Fiorino olandese	237,60	237,60	237,85	237,60	235,75	237,65	237,60	237,60	237,60	237,60
Franco belga	16,2510	16,251	16,23	16,2510	16,20	16,25	16,24	16,2510	16,25	16,25
Franco francese	130,70	130,70	130,25	130,70	130,25	130,70	130,36	130,70	130,70	130,70
Lira sterlina	1508,85	1508,85	1511 —	1508,85	1508,10	1508,90	1509,75	1508,85	1508,85	1508,85
Marco germanico	251,15	251,15	251 —	251,15	249,50	251,20	250,85	251,15	251,15	251,15
Scellino austriaco	33,85	33,85	33,80	33,85	33,50	33,85	33,85	33,85	33,85	33,85
Escudo portoghese	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,43	25,40	25,40	25,40
Peseta spagnola	10,8735	10,8735	10,93	10,8735	10,75	10,85	10,90	10,8735	10,87	10,87
Yen giapponese	2,3070	2,307	2,32	2,3070	2,25	2,30	2,3150	2,3070	2,30	2,30

Media dei titoli del 17 aprile 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	98,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,600
» 5 % (Ricostruzione)	95,800
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,200
» 5 % (Città di Trieste)	95,625
» 5 % (Beni esteri)	93,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,850
» 5,50 % » » 1968-83	90,375
» 5,50 % » » 1969-84	90,750
» 6 % » » 1970-85	93,725
» 6 % » » 1971-86	93,650
» 6 % » » 1972-87	93,750

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,800
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	95,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	95,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1974

Valuta	
Dollaro USA	636,875
Dollaro canadese	658,10
Franco svizzero	209,55
Corona danese	105,38
Corona norvegese	115,20
Corona svedese	144,40
Fiorino olandese	237,60
Franco belga	16,245
Franco francese	130,53
Lira sterlina	1509,30
Marco germanico	251 —
Scellino austriaco	33 —
Escudo portoghese	25,415
Peseta spagnola	10,887
Yen giapponese	2,311

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Si rende noto che il giorno 9 maggio 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centosettantasette serie (dalla n. 2 alla n. 178) degli speciali certificati di credito 5,50% - 1972-1983, emessi per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

La serie n. 1 a norma del terzo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 15 settembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1972, n. 282, non viene imbussolata in quanto deve considerarsi estratta nella prima estrazione.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di diciassette serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1974

(3163)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acate, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana in data 27 luglio 1964, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Acate (Ragusa), e ha posto l'azienda in liquidazione;

Visto il proprio provvedimento in data 31 agosto 1964, col quale l'avv. Giuseppe Raniolo è stato nominato componente il comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che il suddetto professionista si è dimesso dall'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Giovanni Di Quattro è nominato componente il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Acate (Ragusa), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Raniolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1974

Il Governatore: CARLI

(3123)

Autorizzazione alla incorporazione della Cassa rurale di Andalo nella Cassa rurale di San Lorenzo in Banale, che assume la denominazione sociale di « Cassa rurale di San Lorenzo e Andalo, società cooperativa a responsabilità illimitata », con sede in San Lorenzo in Banale, e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 24 giugno 1973, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di Andalo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Andalo (Trento) e della Cassa rurale di San Lorenzo in Banale, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Lorenzo in Banale (Trento), relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale di Andalo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Andalo (Trento), nella Cassa rurale di San Lorenzo in Banale, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Lorenzo in Banale (Trento) che assume la denominazione sociale di « Cassa rurale di San Lorenzo e Andalo (Trento), società cooperativa a responsabilità illimitata » con sede in San Lorenzo in Banale, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) la Cassa rurale incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della azienda incorporanda in Andalo (Trento).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1974

Il Governatore: CARLI

(3124)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 7 febbraio 1974 dalla sig.ra Bocaj Giustina ved. Zocchi, nata a Trieste il 2 novembre 1901 e qui residente, in strada per Longera 207, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Bozzai;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Bocaj Giustina ved. Zocchi è ridotto nella forma italiana di Bozzai.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 30 marzo 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(3053)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a quattro posti di fisico in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;
Vista la legge 6 giugno 1973, n. 323;
Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1973, registro 46 Difesa, foglio n. 340, relativo alla ristrutturazione del ruolo organico dei fisici della Marina;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito al programma d'esame;
Ritenuta la necessità di indire un pubblico concorso nel ruolo stesso a quattro posti di fisico in prova della Marina;

Decreta:

Art. 1.

(*Numero dei posti - sedi di servizio - prove d'esame - diario e sede delle prove d'esame - presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame*).

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di fisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Un posto è riservato agli impiegati delle carriere di concetto del Ministero della difesa che rivestano la qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati nel primo impiego presso una delle seguenti sedi: La Spezia e Taranto.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

La prova scritta avrà luogo il giorno 17 giugno 1974 con inizio alle ore 8,30 presso l'istituto Antonianum, viale Manzoni n. 1, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 18 giugno 1974 con inizio alle ore 8,30 presso l'istituto di fisica «G. Marconi», Città universitaria, Roma.

In dipendenza del numero dei concorrenti, la prova pratica avrà luogo a partire dal 18 giugno 1974 ed eventualmente per turni nei giorni successivi: pertanto, la suddivisione dei candidati nei vari turni verrà precisata in occasione della prova scritta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2), senza alcun preavviso.

Il colloquio obbligatorio e facoltativo avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

(*Requisiti generali d'ammissione*)

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di laurea in fisica o in astronomia rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

(*Domanda e termine di presentazione*)

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

(*Dichiarazioni da formulare nelle domande*)

Nella domanda per l'ammissione al concorso, l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenuto nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo, all'indicazione della località, il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla Amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dello ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso, nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede fra quelle indicate nel precedente art. 1;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra od assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi al colloquio facoltativo, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua o le lingue all'uopo prescelte fra quelle indicate nel programma annesso al presente bando (allegato 3). Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

Art. 5.

(*Firma dell'aspirante sulla domanda*)

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

Art. 6.

(*Recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante*)

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'Amministrazione, dovrà essere indirizzata al « Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o documento si riferisce.

Art. 7.

(*Esclusione dal concorso*)

L'Amministrazione può disporre in ogni momento (e, quindi, anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato dal Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedenti articoli 2 e 4).

Art. 8.

(*Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso Composizione della relativa commissione esaminatrice*)

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione), come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

(*Colloquio e votazione*)

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta ed in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta ed in quella pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio obbligatorio sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti, per ogni lingua rispetto alla quale il colloquio stesso sia stato superato in base al normale livello di sufficienza od oltre ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto complessivo ottenuto nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

(*Riserva di posti o preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi*)

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che appartengano alla categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o a quelle riservatarie, previste dalle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 28 luglio 1971, n. 585, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva dei posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

(*Approvazione della graduatoria Dichiarazione dei vincitori e degli idonei*)

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso o di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale Ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

(*Presentazione dei documenti per la nomina Accertamento dei prescritti requisiti*)

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà avere luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

(*Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità*)

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge numero 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè di tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi d'istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 14 della legge 11 maggio 1971, n. 390).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata da quelle della legge 11 maggio 1971, n. 390.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

(*N o m i n a*)

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a fisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale lordo di L. 1.602.300 corrispondente al parametro 218).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1974
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 212

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificato della domanda
(da redigersi su carta legale da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a quattro posti di fisico in prova, nel ruolo personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1973.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2)

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*) . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali);

di possedere il seguente titolo di studio (6) . con specializzazione (7) . . rilasciato da (8) . . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*) .,

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . presso (10-*bis*) . .,

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal . . al . . presso (10-*bis*) . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (10-*ter*) . .;

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede fra quelle indicate nell'art. 1 del bando di concorso;

di appartenere alla categoria (11) . .,

di prescegliere, per il colloquio facoltativo, la lingua (o le lingue) (12) .

. lì .

Firma (*)

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « Al seguente indirizzo » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dello allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nello allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'istituto che ha rilasciato il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9 *bis*) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . .,

non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere il colloquio facoltativo. La scelta deve riguardare un massimo di due lingue ed essere effettuata tra l'inglese, il francese ed il tedesco.

(*) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio e del comandante del corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7, lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6 lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria (legge 28 luglio 1971, n. 585).

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3
(cfr. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di fisica generale (meccanica, termologia, acustica, elettrologia, ottica) o di fisica atomica e nucleare.

N. B. — Alla commissione esaminatrice è lasciata ogni determinazione circa la durata della prova ed i testi che i concorrenti potranno consultare.

Prova pratica

Esecuzione di un esperimento su uno degli argomenti specificati per la fisica generale, con relazione scritta contenente la descrizione del metodo impiegato e l'analisi dei risultati ottenuti.

Colloquio obbligatorio

1) Fisica generale (meccanica, terminologia, acustica, elettrologia, ottica).

2) Fisica atomica e nucleare.

3) Fisica teorica.

4) Elementi di fisica dello stato solido.

5) Elementi di termotecnica.

6) Elementi di elettrotecnica e di elettronica.

7) Nozioni di legislazione su impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, tossici, e radioattivi e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e di legislazione sociale.

8) Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

9) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Colloquio facoltativo

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

Categorie degli aventi titolo alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:

relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della con-

corrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:

dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempre chè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggionati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:

certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale della Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:

certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: TANASSI

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) e D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato allo estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana

e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autentica del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzime razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio, prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dallo ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra; concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B*) e *C*) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo* (*impiegati ed operai*):

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa* (*ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati*) *o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(3008)

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, nei ruoli speciali, di venti guardiamarina nel Corpo dello stato maggiore, due guardiamarina (GN) nel Corpo del genio navale, quattro guardiamarina (AN) nel Corpo delle armi navali, due guardiamarina (CM) nel Corpo di commissariato, sei guardiamarina (CP) nel Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ed in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 8 che concernono le modalità di svolgimento delle prove di esame dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere degli impiegati civili;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1962, registro n. 73 Difesa-Marina, foglio n. 232 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1964, registro n. 33 Difesa-Marina, foglio

n. 169, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi teorici-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1972, con cui sono stati stabiliti i corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio di cui sopra danno accesso;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591, concernente i nuovi organici del Corpo delle armi navali della Marina militare;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678 ed in particolare lo art. 4;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e Corpi sotto indicati:

venti guardiamarina;

due guardiamarina (GN) del genio navale;

quattro guardiamarina (AN) delle armi navali;

due guardiamarina (CM) del commissariato militare marittimo;

sei guardiamarina (CP) delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno presso l'Accademia navale nel periodo dal 2 all'11 luglio 1974.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi corpi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a «molto buono» o «nella media» nello ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.

Ai concorsi predetti possono inoltre partecipare:

a) gli ufficiali subalterni che compiranno i tre anni di servizio alla data del 30 settembre 1974;

b) gli ufficiali subalterni che, non avendo compiuto il periodo di servizio di tre anni (purchè abbiano ultimato il servizio di leva), siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in ingegneria civile (qualunque sezione), o in ingegneria navale e meccanica, o in ingegneria meccanica, o in ingegneria aeronautica, o in ingegneria nucleare per la nomina nel Corpo del genio navale;

laurea in ingegneria elettrotecnica, o in ingegneria chimica, o in ingegneria mineraria, o in ingegneria elettronica, o in fisica o in chimica, o in chimica industriale o in astronomia per la nomina nel Corpo delle armi navali;

laurea in giurisprudenza, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio, o in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche, o in scienze politiche, o in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche e attuariali, o in lettere, o in materie letterarie, o in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature straniere moderne, o in lingue e civiltà orientali, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, o in chimica, o in chimica industriale, o in scienze biologiche, o in scienze agrarie, o in scienze naturali, o in scienze geologiche, o in scienze forestali, o in filosofia, o in pedagogia, o in sociologia, o in geografia, o in architettura, per la nomina nel Corpo di commissariato;

laurea in giurisprudenza, o in matematica, o in astronomia, o in discipline nautiche, o in scienze economico-marittime, o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economiche e bancarie, o in scienze economiche, o in lettere, o in materie letterarie, in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature straniere moderne, o in lingue e civiltà orientali, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, o in geografia, o in architettura, o in scienze naturali, o in scienze geologiche, o in chimica, o in chimica industriale, o in scienze biologiche o in sociologia, per la nomina nel Corpo delle capitanerie di porto

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente nel Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a «molto buono» o «nella media» e siano in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico nautico (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico industriale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico per geometri, o di istituto tecnico commerciale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale o di liceo artistico (2ª sezione architettura), o di maturità professionale (odontotecnico, tecnico per la cinematografia e televisione, tecnico delle industrie meccaniche, tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, tecnico delle industrie chimiche, segretario di amministrazione, operatore commerciale, analista contabile, tecnico per le attività alberghiere, operatore turistico, agrotecnico) per la nomina nel Corpo di stato maggiore;

diploma di istituto tecnico nautico (sezione macchinisti o sezione costruttori), o di istituto tecnico industriale (indirizzi: meccanica, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, costruzioni aeronautiche, metallurgia, termotecnica, industrie metalmeccaniche), o di maturità professionale (tecnico delle industrie meccaniche), o di istituto tecnico per geometri per la nomina nel Corpo del genio navale;

diploma di istituto tecnico industriale (indirizzi: chimica industriale, chimica nucleare, elettronica industriale, informatica, telecomunicazioni, elettrotecnica, energia nucleare, industria ottica, arti fotografiche, arti grafiche, cronometria, fisica industriale, industria cartaria, industria mineraria), o di maturità professionale (tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche - tecnico delle industrie chimiche) per la nomina nel Corpo delle armi navali;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico industriale (indirizzi: chimica conciaria, materie plastiche, industria tessile, disegno di tessuti maglieria, industria tintoria, industrie alimentari, industrie cerealicole), o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale, o di istituto tecnico commerciale (tutti gli indirizzi), o di maturità professionale (tecnico per la cinematografia e la televisione, tecnico delle industrie chimiche, segretario di amministrazione, operatore commerciale, analista contabile, agrotecnico) per la nomina nel Corpo di commissariato;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico nautico (sezione capitani o sezione costruttori), o di istituto tecnico commerciale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico per geometri, o di istituto tecnico industriale (indirizzo edilizia), o di abilitazione magistrale o di liceo artistico (2ª sezione architettura), o di maturità professionale (tecnico per la cinematografia e la televisione, segretario di amministrazione, operatore commerciale, analista contabile, tecnico per le attività alberghiere, operatore turistico) per la nomina nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati inoltre a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 6, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la loro presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le domande, sottoscritte dagli interessati, devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali;

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso;

f) titolo di studio.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare i seguenti documenti:

1) estratto matricolare;

2) fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente, applicata su carta da bollo da L. 500, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio ovvero, nel caso di ufficiali di complemento in temporaneo servizio o di impiegati dello Stato di ruolo o di sottufficiali del servizio permanente, da parte dell'autorità dalla quale gli stessi dipendono;

3) certificato del titolo di studio.

Ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze di guerra non riportate sull'estratto matricolare;

b) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengano di esibire.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Prima dell'inizio degli esami i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità allo incondizionato servizio militare marittimo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

I programmi di esame sono riportati in allegato al presente bando di concorso.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui agli articoli 2 e 3, i candidati capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I concorrenti in temporaneo servizio da ufficiale di complemento richiamati ovvero impiegati dello Stato di ruolo ovvero sottufficiali del servizio permanente sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5). In tale caso i concorrenti impiegati dello Stato di ruolo devono presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a guardiamarina, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 395

PROGRAMMA E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME

Le prove di esame sono le seguenti:

Esame scritto su un tema di cultura generale:

consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale:

consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicato.

Esame orale di cultura generale e cultura professionale:

l'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna specificati.

CULTURA GENERALE

Storia:

I. — Origini del Risorgimento italiano - La Restaurazione e la Santa Alleanza - Le società segrete - Primi moti liberali, particolarmente in Italia - Rivolgimenti europei del 1830-31.

II. — Giuseppe Mazzini e la sua azione politica - Vincenzo Gioberti e il federalismo - Altre correnti politiche in Italia - Riforma e statuti - Rivoluzioni europee del 1848.

III. — L'Italia nel biennio 1848-1849 e la prima guerra d'indipendenza - Il decennio di raccoglimento 1849-1859. L'opera di Cavour - La seconda guerra d'indipendenza italiana e la spedizione dei Mille.

IV. — L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1886 - La terza guerra d'indipendenza - La questione romana - Prime colonie - La conquista della Libia.

V. — La Francia sotto Napoleone III - Formazione dell'unità germanica - Gli Stati Uniti e la guerra di secessione - La conquista d'Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

VI. — La politica delle grandi potenze mondiali dopo il Congresso di Berlino - Ideologie e movimenti sociali - Espansione coloniale - Politica economica e coloniale inglese - L'Estremo Oriente, Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti.

VII. — La prima guerra mondiale: cause, neutralità e intervento dell'Italia - Operazioni militari nei primi due anni di guerra; le grandi offensive austro-tedesche del 1916-1917.

VIII. — La prima guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace - Il nuovo assetto politico dell'Europa - Il problema coloniale del dopoguerra: colonie, protettorati, mandati.

IX. — Il periodo fra le due grandi guerre - La trasformazione dell'impero coloniale inglese in Commonwealth - Il prodigioso sviluppo economico degli Stati Uniti - Le divisioni dell'Europa - Il tentativo nazista - La guerra di Etiopia - La guerra di Spagna.

X. — La seconda guerra mondiale - La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana - Tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo - Istituti e organizzazioni per la cooperazione tra i popoli - Comunità europea.

Geografia:

I. — Elementi di geografia matematica - I corpi celesti - Sole e sistema solare - La terra: forma, dimensioni, movimenti, la misura del tempo - Calendari - Orientamento - Coordinate geografiche - Elementi di cartografia.

II. — Elementi di geografia fisica. Lineamenti generali del globo terraqueo - La morfologia terrestre - Elementi di litologia e geologia - Il mare e i suoi fenomeni - L'atmosfera e i suoi fenomeni - Le acque continentali.

III. — Elementi di geografia biologica ed antropica - La distribuzione delle piante e degli animali sulla superficie terrestre - L'uomo sulla terra - Le grandi scoperte geografiche - Il clima e le principali regioni climatiche - Le basi geografiche della utilizzazione del suolo - La distribuzione degli uomini e la utilizzazione del suolo - I sistemi di coltivazione - Bonifiche e irrigazioni - I vari mezzi di comunicazione e i loro rapporti con le condizioni geografiche - La evoluzione storica del traffico - I vari sistemi di trasporto - Le comunicazioni marittime - Le grandi correnti del traffico oceanico - I grandi porti e la loro struttura geografica ed economica - Le principali marine del mondo - I passaggi obbligati del commercio mondiale - Cenno sulle comunicazioni stradali, ferroviarie ed aeree.

IV. — Geografia dell'Italia - Profilo geografico dell'Italia con particolare riguardo ai mari e alle coste - Clima, vegetazione - Coltivazioni - Allevamento - Risorse del sottosuolo - Economia industriale - Comunicazioni - Elementi di geografia politica.

V. — Europa - Caratteristiche generali e principali aspetti fisici antropici ed economici - Gli Stati mediterranei - L'Inghilterra - La Germania - La Russia sovietica - Gli Stati scandinavi - I Paesi Bassi.

VI. — Asia - Caratteri generali - Lineamenti orografici e morfologici - Idrografia, clima e vegetazione.

Asia Russa - Cina - Giappone - India - Pakistan - Indonesia - Stati del Medio Oriente.

VII. — Africa - Caratteri generali, morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione - Africa Mediterranea - Africa Orientale - Sud Africa - Congo.

VIII. — America settentrionale e centrale - Caratteri generali, morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione. Canadà - Stati Uniti - Messico.

IX. — America meridionale - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione - Brasile - Argentina - Venezuela - Gli Stati Andini.

X. — Oceania - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione - L'Australia - La Nuova Zelanda.

XI. — Le regioni polari - Caratteri generali - Regioni polari artiche - L'Antartide.

CULTURA PROFESSIONALE

A) *Corpo di stato maggiore*

1) *Nautica.*

1.1. Navigazione piana.

Generalità (La sfera rappresentativa terrestre - Il miglio nautico - Coordinate geografiche e locali azimutali - Angolo di prora e di rotta - Ortodromia e lossodromia - Carte nautiche).

Navigazione stimata (La bussola magnetica - Declinazione e deviazione - La bussola giroscopica - Correzione beta - Solcometri - Effetti del vento e della corrente sulla navigazione stimata - Punto nave stimato e sua attendibilità).

Navigazione costiera (Luoghi di posizione e strumenti per la loro determinazione - Il fenomeno delle maree in relazione alla misura della profondità. Punto nave e sua attendibilità - Curve di evoluzione della nave - Segnalamenti marittimi - Documenti nautici).

1.2. Navigazione astronomica (I moti della terra - Le leggi di Keplero - Il problema del tempo - Uso delle Effemeridi Nautiche - Il Sestante: verifiche e uso - Il punto nave astronomico e sua attendibilità - Passaggio degli astri in meridiano - Calcolo del sorgere e tramonto degli astri).

1.3. Navigazione radioassistita (Il radiogoniometro e i radiofari - Principi e sistemi di navigazione iperbolica - Radarnavigazione - Radioservizi per la navigazione).

2) *Meteorologia.*

Il servizio meteorologico a bordo.

Compilazione e commento di una cartina meteo.

3) *Cinematica.*

3.1. Problemi cinematici.

Generalità - Definizioni, rappresentazione assoluta e relativa.

Triangolo delle velocità. Indicatrice del moto.

Rapportatore diagramma - Rotta di avvicinamento e allontanamento su rilevamento costante.

Determinazione della rotta e velocità di un bersaglio.

Cambiamento di posizione - Rotta per passare ad una determinata distanza minima da altra unità.

Determinazione del vento assoluto - Distesa di cortine di nebbia - Rotta di allontanamento e avvicinamento nel minimo tempo.

3.2. Navigazione in formazione.

3.3. Disposizioni per prevenire gli abbordi in mare.

4) *Radiolocalizzazione.*

Generalità sui radar - Radar a impulsi (schema a blocchi) - - Equazione del radar nello spazio libero - Cenni sui principali tipi di rappresentazione radar e sui sistemi radianti - Caratteristiche tecniche e operative dei radar in relazione al loro impiego.

5) *SIOC.*

Cenni sulla organizzazione del SIOC e sul funzionamento delle Centrali operative.

6) *Armi e apparecchiature del servizio artiglieria e loro impiego.*

6.1. Generalità sul lancio dei proietti col cannone.

Definizione e nomenclatura - Aspetti fondamentali.

6.2. Munizionamento.

La deflagrazione e gli esplosivi propellenti - Le polveri in servizio - La detonazione - Gli esplosivi di scoppio e da innesco - Le cariche di lancio - I cannelli - I proietti in generale. Tipi di proietti - I detonatori - Nozioni generali sulle spolette a tempo, a percussione e di prossimità - Depositi di munizioni: requisiti, norme, sistemi di allarme e sicurezza.

6.3. Materiale.

La bocca da fuoco - Profilo interno ed esterno - Cenno sulla costruzione delle b.d.f. - Diagramma di espressione - Cenni su usura e ramatura - Otturatore - Estrattore - Congegno di accensione - Affusto e organi del collegamento elastico - Congegni di elevazione e brandeggio - Trasmissione di fuoco e di sparo - Sistemi di rifornimento e caricamento.

Generalità sulle armi automatiche.

Armamento delle unità della flotta.

6.4. Nozioni di tiro.

Generalità sulla traiettoria del proietto - Cenni sull'effetto della resistenza dell'aria - Le tavole di tiro navali e c. a. - Calcolo della distanza balistica - Cenni sul calcolo degli angoli direttori del tiro - Punteria dei cannoni con piattaforma orizzontale e piattaforma oscillante - Nozioni generali sulla stabilizzazione.

Le sistemazioni per il tiro.

6.5. Cenni sull'organizzazione del servizio artiglieria a bordo delle navi.

7) *Armi e apparecchiature del servizio a/s e loro impiego.*

7.1. Sommergibili e sottomarini: cenni su prestazioni, mezzi di localizzazione e armamento.

7.2. Generalità sulle operazioni a/s.

7.3. Nozioni essenziali sulle apparecchiature acustiche di scoperta e localizzazione subacquea - Cenni sui trasduttori elettroacustici - La propagazione del suono in mare - Il batitermografo - Tecniche delle previsioni delle portate ecogoniometriche - Nozioni di carattere generale sugli idrofoni e gli ecogoniometri e apparecchiature ausiliarie - L'effetto Doppler e sua utilizzazione in ecogoniometria.

7.4. Generalità sui siluri e lanciasiluri - Cenni sull'impiego antinave del siluro da parte di smg. e M. S. (triangolo di lancio, cerchio di lancio) - Nozioni essenziali sul munizionamento a/s e suo impiego - Nozioni essenziali sulle armi a/s e sulle apparecchiature per l'impiego delle armi a/s a corta gittata.

Nozioni essenziali sui siluri a/s.

Nozioni essenziali sulle centrali a/s e sull'impiego delle armi a media gittata.

7.5. Cenni sull'organizzazione a/s di unità di superficie, le azioni a/s di superficie.

7.6. Nozioni essenziali sugli aeromobili a/s e sulle operazioni a/s coordinate.

8) *Mine e contromisure mine.*

8.1. Mine.

Classificazione delle mine - Caratteristiche generali delle mine ormeggiate, mobili e da fondo.

Congegni di fuoco e congegni accessori di sicurezza e antidraganti.

Impiego delle mine. Posamine.

8.2. Contromisure mine.

Classificazione delle contromisure mine.

Apparecchiature per il dragaggio meccanico, per il dragaggio magnetico-acustico e per la caccia mine.

Mezzi antimine - Nozioni essenziali sulle operazioni di sminamento.

8.3. Smagnetizzazione.

Effetti del magnetismo terrestre sugli scafi in ferro - Smagnetizzazione a mezzo di circuiti fissi - Compensazione magnetica.

8.4. Difesa foranea dei porti.

Difesa foranea dei porti: nozioni essenziali sulle apparecchiature di rivelazione e i mezzi passivi di sbarramento.

9) *Architettura navale e servizio di sicurezza.*

9.1. Generalità.

Tipi di navi da guerra e mercantili e nomenclatura delle varie parti - Definizione di dislocamento, portata e stazza - Dimensioni e caratteristiche principali - Istituti di sorveglianza e di classificazione - Bordo libero e sua influenza - Cenni sulla propulsione e sull'azione del timone.

9.2. Nozioni di difesa passiva.

Stabilità dei corpi parzialmente immersi - Stabilità trasversale e longitudinale - Metodo metacentrico - Il diagramma di stabilità - Stabilità statica e stabilità dinamica - Azioni sinusoidali e cosinusoidali - Influenza sulla stabilità dei pesi mobili, pesi scorrevoli, carichi sospesi e carichi liquidi - Generalità sugli allagamenti per falla e sull'incaglio. Operazioni di disincaglio - Sforzo a cui sono sottoposti gli scafi - La robustezza degli scafi - Parti dello scafo - Elementi longitudinali e trasversali - Azioni dei proietti, dei missili e dei siluri - Offesa e difesa atomica, batteriologica e chimica - Cause di perdita delle navi.

9.3. Nozioni sul servizio di sicurezza.

Scopo del servizio di sicurezza - Il Consiglio di sicurezza - Incarichi e responsabilità dei destinati al servizio - Gradi di approntamento - Assetti e stati di sicurezza - Sistemazioni fisse e materiali di emergenza - La combustione e i combustibili - Agenti antincendio e loro impiego - Operazioni antifalla - Tamponamento e puntellamento - Addestramento ed impiego dei gruppi riparazione.

10) *Attrezzatura e manovra.*

10.1. Attrezzatura.

Cavi di marina e loro impiego (Cavi vegetali - Cavi metallici - Cavi di fibre sintetiche - Requisiti e paragoni tra i vari tipi) - Sistemi funicolari (Bozzelli - Bigotte - Stroppi - Ganci - Redance - Paranchi - Principio di funzionamento di un paranco - Paranco su paranco) - Ancore e catene (tipi di ancore - Ancore di una nave - Catene delle ancore - Sistemazione per la manovra delle catene e delle ancore - Manovra delle ancore) - Imbarcazioni (Parti di una imbarcazione - Assetto di una lancia - Sistemazioni delle imbarcazioni a bordo - Manovre per alzare, ammainare una imbarcazione. Lance di salvataggio - Ormeggio delle imbarcazioni).

10.2. Manovra.

Ormeggio delle navi (Tipi di ormeggio - Manovre per ormeggiarsi - Manovre per disormeggiarsi - Manovre in porto con i rimorchiatori). Rimorchio in mare aperto (Manovre per prendere rimorchio).

Rifornimento delle navi in mare (Rifornimento laterale - Passaggio di materiali e di persone con teleferica).

11) *Comunicazioni.*

11.1. Norme per la compilazione delle comunicazioni (Forma delle comunicazioni - Qualifiche di precedenza e classifiche di segretezza - Messaggi e lettere - Schema fondamentale del messaggio - Modalità di inoltro delle lettere e dei messaggi postali - Norme per la corrispondenza d'ufficio).

11.2. Generalità dei mezzi di comunicazione (Corriera, posta, telecomunicazioni. Tipi di manipolazione e di modulazione - Cenni sulla propagazione della energia elettromagnetica - Cenni sulle comunicazioni via filo, sui sistemi di segnalazione ottica e acustica).

11.3. Sicurezza delle comunicazioni (Sicurezza del personale, dei documenti e materiali, dei locali, sicurezza delle trasmissioni, cenni sui sistemi di cifratura e sulla sicurezza crittografica).

11.4. Cenni sugli ordini e rapporti di operazione.

12) *Regolamentazione tattica.*

Nozioni generali sulle Formazioni, le manovre e relative segnalazioni.

13) *Ordinamento e regolamenti.*

13.1. Ordinamento M. M.: generalità, elementi essenziali.

Personale: generalità, frazionamento organico e gerarchico.

Ufficiali: funzioni, corpi della M. M. e relativi attributi, posizione degli ufficiali (S.p.e. - Congedo - Congedo assoluto).

Sottufficiali: funzioni, stato e posizioni (S.p.e. - Ferma volontaria - Congedo - Congedo assoluto).

Corpo equipaggi militari marittimi: generalità, frazionamento organico e gerarchico, posizioni (personale di leva e volontario, personale in congedo).

13.2. Organizzazione centrale e periferica (Ministero difesa - Stato maggiore - Enti periferici). Organizzazione della squadra navale italiana.

13.3. Norme disciplinari: prescrizioni generali, doveri, subordinazione, ricompense e punizioni.

13.4. Servizi di bordo: Cenni sulle loro funzioni. Suddivisione dell'equipaggio in squadre e reparti - Il servizio dettaglio - Principali documenti - Ruoli (tipi e caratteristiche), documenti matricolari del personale del CEMM, loro tenuta, registro variazioni, documenti relativi all'imbarco e sbarco del personale. Servizio di guardia giornaliero in navigazione e in porto.

13.5. Cenni sugli altri regolamenti: (onori, divise, licenze).

B) *Corpo del genio navale*

1) *Propulsione navale.*

1.1. Cicli teorici di funzionamento delle macchine a vapore.

Uso dei diagrammi entalpici ed entropici per vapore di acqua.

Sistemi per migliorare il ciclo di Rankine.

1.2. Caldaie navali.

Generalità. Caldaia tipo « D » e tipo « M ». Caldaie F.W. impiegate dalla MMI. Caldaie pressurizzate. Accessori esterni ed interni. La combustione ed i bruciatori di uso navale. Cenni sulla trasmissione del calore: i riscaldatori. Economizzatori e deareatori.

1.3. Motrici a vapore.

Generalità. Turbine ad azione e reazione, rendimenti. Vari tipi di turbine. Particolari costruttivi. La regolazione della potenza e l'inversione di marcia. Complessi turbine impiegati a bordo delle navi militari. Ingranaggi riduttori, vari tipi e loro accessori; linee d'assi. Lubrificazione delle motrici a vapore.

1.4. Macchine ed apparecchiature ausiliarie, tubolature ed accessori.

Macchinari ausiliari di un moderno apparato motore a vapore.

Evaporatori: vari tipi. Condensatori. Eiettori del vuoto.

Tubolature varie di un moderno impianto a vapore e accessori.

1.5. Motori endotermici.

Cicli teorici e cicli pratici. Rendimenti vari. Potenza e bilancio termico. Curve caratteristiche di funzionamento. Cenni sull'equilibramento. Particolari costruttivi dei motori ad accensione comandata e ad accensione spontanea.

La sovralimentazione dei motori endotermici. Circuiti vari di lubrificazione, refrigerazione, alimentazione.

Tipi di motori endotermici impiegati dalla MMI.

1.6. Turbine a gas ed apparati di propulsione misti.

Cicli teorici e pratici delle tag. Rendimenti. Regolazione della potenza. Particolari costruttivi. L'inversione di marcia. La lubrificazione e la refrigerazione. Dispositivi di sicurezza. Cenni sugli apparati motori misti: COSAG, CODAS, COGAG. Giunti speciali: idraulici e meccanici, sincronizzatori.

1.7. Impianti elettrici navali e propulsione elettrica.

Generalità. Centrali elettriche, turboalternatori e diesel alternatori. Quadri elettrici principali e d'emergenza. Principali collegamenti elettrici. Circuiti forza e luce. Gli accumulatori. Il motore asincrono trifase.

Il parallelo degli alternatori. Calcolo della potenza.

Cenni sulla propulsione elettrica.

1.8. L'automazione nella propulsione navale.

Regolazione di processo a catena aperta e chiusa. Organi di misura, regolazione ed attuazione. Principali tipi di regolazione: a due posizioni, proporzionale, integrale, derivativa.

Cenni sulle principali regolazioni automatiche di bordo.

Cenni sulle centrali di propulsione e sui loro organi di telecomando e telecontrollo.

2) *Architettura e tecnologia navale.*

2.1. Architettura navale.

Generalità e nomenclatura. Rapporti caratteristici relativi alle dimensioni degli scafi. Coefficienti vari. Dislocamento, portata, stazza, bordo libero. Classificazione e simbologia relativa.

Stabilità trasversale e longitudinale. Diagrammi, prove di stabilità. Imbarco e sbarco di pesi: calcolo delle immersioni.

Cenni di dinamica della nave.

2.2. Costruzione navale.

Robustezza strutturale degli scafi. Sollecitazioni. Sistemi di costruzione. Materiali. Collegamenti vari. Tipi di strutture.

2.3. Tecnologia.

Sollecitazioni semplici dei materiali da costruzione. Prove e controlli. Leghe metalliche varie. Leghe antifrizione. Trattamenti termici.

Cenni di metrologia: tolleranze e loro sistemi di misura. Interpretazione dei disegni meccanici. Cenni sulle principali macchine utensili.

Saldatura: vari tipi. Precauzioni da usare durante la saldatura a bordo. Corrosione dei metalli e delle leghe leggere. Protezione catodica.

3) *Servizi di scafo e sicurezza.*

3.1. Servizi di scafo.

Timonerie: sistemi vari. Condizionamento ed abitabilità delle navi. Impianti di stabilizzazione. Impianti speciali.

Servizi incendio, esaurimento, acqua dolce. Tubolature varie, imbarco e sbarco combustibili.

3.2. Servizio sicurezza.

Organizzazione, attribuzione e responsabilità. Impiego del personale. Materiali combustibili. Tipi di incendio. Tecnica degli agenti antincendio. Operazioni antifalla. Puntellamento. Cenni di difesa N.B.C.

4) *Esercizio apparati motori e manutenzioni varie.*

4.1. Caldaie.

Accensione e spegnimento. Approntamento rapido. Principali avarie e relativi provvedimenti.

Messa in servizio delle caldaie nuove: bollitura, taratura delle valvole di sicurezza.

Trattamento chimico dell'acqua di alimento.

Produzione e deareazione dell'acqua di macchina.

Pulizia interna ed esterna della caldaia. Conservazione. Ore di fuoco e manutenzioni periodiche.

4.2. Motrice a vapore.

Preparazione al moto ed essicamento. Principali inconvenienti e relativi provvedimenti. Manutenzioni periodiche. Scoperchiamento dei gruppi turboriduttori. Rilievo giochi e quaderni matricolari. Servizio della lubrificazione. Depurazione olio. Pulizia dei condensatori.

4.3. Motori endotermici.

Manutenzioni giornaliere e periodiche. Sorveglianza durante il funzionamento.

Preparazione ed esclusione dal moto. Manovra. Principali inconvenienti. Rilievi giochi e quaderni matricolari.

4.4. Turbine a gas.

Manutenzione e condotta. Pulizia periodica del compressore e della tag. Principali inconvenienti e loro eliminazioni.

4.5. Macchinari ausiliari.

Condotta, manutenzioni periodiche, rilievo giochi, quaderni matricolari.

4.6. Varie.

Visite e controlli alla nave in bacino. Rilievo laschi astrucci e bracci eliche. Controllo allineamento linee d'assi.

Maneggio e conservazione dei combustibili. Sistemazioni antincendio combustibili volatili.

Visite e manutenzioni apparecchiature e impianti vari di scafo.

5) *Ordinamento e regolamenti.*

5.1. Ordinamento M.M.: generalità, elementi essenziali.

Personale: generalità, funzionamento organico e gerarchico.

Ufficiali: funzioni, corpi della M.M. e relativi attributi, posizione degli ufficiali (S.p.e. - congedo - congedo assoluto).

Sottufficiali: funzioni, stato e posizioni (S.p.e. - ferma volontaria - congedo - congedo assoluto).

Corpo equipaggi militari marittimi: generalità, frazionamento organico e gerarchico, posizioni (personale di leva e volontario, personale in congedo).

5.2. Organizzazione centrale e periferica (Ministero difesa - Stato maggiore - Enti periferici). Organizzazione della squadra navale italiana.

5.3. Norme disciplinari: prescrizioni generali, doveri, subordinazione, ricompense e punizioni.

5.4. Servizi di bordo: Cenni sulle loro funzioni. Suddivisione dell'equipaggio in squadre e reparti - Il servizio dettaglio - Principali documenti - Ruoli (tipi e caratteristiche), documenti matricolari del personale del CEMM, loro tenuta, registro variazioni, documenti relativi all'imbarco e sbarco del personale. Servizio di guardia giornaliero in navigazione e in porto.

5.5. Cenni sugli altri regolamenti: (onori, divise, licenze).

C) *Corpo delle armi navali*

1) *Elettrotecnica.*

1.1. Elettrotecnica generale.

Circuiti elettrici in c.c.: Forza elettromotrice e differenza di potenziale. Energia elettrica. Quantità di elettricità. Intensità di corrente. Legge di Ohm. Resistenza dei conduttori e loro collegamento in serie ed in parallelo. I principi di Kirchoff. Legge di Joule. Potenza elettrica. Condensatori: capacità, carica e scarica, collegamento serie e parallelo. Il potenziale nei campi elettrici. Intensità di campo.

Campi magnetici ed elettromagnetismo: campo magnetico, campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica, intensità di campo magnetico, permeabilità, induzione e flusso magnetico, forza magnetomotrice, legge della circuitazione magnetica, forze elettromagnetiche, azioni elettrodinamiche, correnti di Foucault, isteresi magnetica, fenomeni di auto e mutua induzione.

Circuiti elettrici in c.a.: grandezze elettriche sinusoidali e loro rappresentazione vettoriale e simbolica, generazione delle f.e.m. e delle correnti alternative sinusoidali, valore medio, efficace e massimo, leggi delle correnti alternate nei circuiti comprendenti R-L-C, potenza reale, reattiva ed apparente, fattore di potenza, sistemi trifase a stella e a triangolo, potenza e fattore di potenza nei sistemi trifase, rifasamento, principio del campo magnetico rotante.

1.2. Macchine elettriche.

Generatori in c.a.: alternatore, principio di funzionamento a vuoto e sotto carico (diagramma di Ben-Heschemburg).

Motori in c.a.: asincroni trifase e bifase, principio di funzionamento e caratteristiche meccaniche.

Generatori in c.c.: principio di funzionamento, tipi di eccitazioni, caratteristiche a vuoto e a carico.

Motori in c.c.: principio di funzionamento, tipi di eccitazione, caratteristiche meccaniche e avviamento.

1.3. Misure elettriche.

Strumenti per la misura delle correnti elettriche, delle tensioni e delle potenze (vari tipi e principi di funzionamento). Principali metodi per la misura delle resistenze (Volt-amperometrico, Wheatstone, a filo, doppio ponte di Thompson). Misure di potenza in alternata per circuiti monofasi e trifasi (sistema Aron).

1.4. Impianti elettrici di bordo.

Gli impianti elettrici di bordo: generalità, impiego della corrente continua e della corrente alternata, scelta della frequenza e della tensione.

Generalità sulla produzione dell'energia elettrica e sulle centrali elettriche: valutazione della potenza dei generatori, scelta del numero e del tipo di generatore, centrali elettriche di bordo, quadri e collegamenti tra centrali, parallelo degli alternator. e relativo funzionamento.

I sistemi di conversione: conversione da c.c. a c.a. e viceversa. Conversione in c.a. a tensioni diverse (trasformatore a vuoto e a carico), impiego del trasformatore a bordo, autotrasformatore, conversione in corrente alternata a frequenze diverse, centrali di conversione.

La distribuzione dell'energia elettrica: generalità, sistemi di distribuzione in c.a., schemi di distribuzione per le navi da guerra e loro caratteristiche, classificazione degli utenti.

Gli interruttori e le protezioni: generalità, relais di vario tipo e fusibili, coordinamento delle produzioni contro le sovracorrenti, commutatori normali, telecommutatori ed autocommutatori.

Cavi elettrici: conduttori, isolamenti, rivestimenti protettivi, materiali riempitivi, classificazioni, dati dimensionali, norme per l'installazione, norme per l'identificazione, materiali isolanti, manutenzione del materiale elettrico.

2) *Elettronica.*

2.1. Tubi elettronici a vuoto: diodo, triodo, caratteristiche statiche e mutue, parametri differenziali, capacità interelettrodiche, effetto di Miller, tetrodi, pentodi, tubi a fascio, tubi a gas: diodi e triodi a gas (thyratron).

2.2. I semiconduttori: conduzione nei semiconduttori, giunzioni p.n., diodi a giunzione, caratteristiche statiche diretta e inversa di un diodo allo stato solido, effetto Zener, raddrizzatori metallici. Il transistore: costituzione generale, funzionamento, caratteristiche d'ingresso e di uscita, rette di carico, parametri differenziali, circuiti differenziali d'ingresso e di uscita, analogia tra transistori o triodi, inserzioni tipiche dei transistori (con emettitore a comune, con base a comune, con collettore a comune).

2.3. Gli amplificatori a transistori e a tubi a vuoto: principi generali di funzionamento, amplificatori b.f. per segnali deboli, amplificatori b.f. per segnali forti, amplificatori di potenza in controfase (push-pull).

2.4. Alimentatori e raddrizzatori controllati: raddrizzamento ad una e due semionde, alimentatore con filtro di livello ad ingresso capacitivo, stabilizzatore di tensione degli alimentatori mediante diodi a gas a catodo freddo e diodi Zener; raddrizzatori controllati (a thyratron).

2.5. L'oscillografo catodico: costituzione, cannone elettronico, deflessione del pennello elettronico, formazione oscillogrammi, rilievo di una tensione in funzione del tempo, l'oscillatore a denti di sega, schema di principio di un semplice oscillografo.

3) *Meccanica.*

3.1. Meccanica applicata.

La resistenza dei materiali; forze esterne: carichi e reazioni vincolari; forze interne; tensioni normali e tangenziali; deformazioni; travi: travi incastrate ad un estremo, travi appoggiate con carico concentrato e carico ripartito; trazione e compressione; flessione semplice; taglio; torsione; sollecitazioni composte; lubrificanti, lubrificazione; cuscinetti; ruote di frizione; ruote dentate; rotismi.

3.2. Tecnologia meccanica.

Prove sui materiali; scopo delle prove; prova di trazione, compressione, flessione, taglio, torsione, resilienza e durezza; prove di resistenza a fatica, prove sui pezzi finiti. Struttura dei metalli e loro fusione; metalli puri e leghe; solidificazione e raffreddamento dei metalli, solidificazione delle leghe; il ferro e il rame e le loro leghe; i trattamenti termici.

4) *Chimica.*

4.1. Chimica generale ed inorganica.

Studio fisico della sostanza: stati di aggregazione, costituzione corpuscolare della materia, leggi di Boyle e di Charles Gay-Lussac, teoria cinetica dei gas, passaggi di stato. Studio chimico della sostanza: sostanze omogenee ed eterogenee, miscugli, sostanze pure, sostanze composte, leggi fondamentali della chimica (di Lavoisier, di Proust, di Dalton, di Gay-Lussac). Atomi e molecole: pesi atomici e pesi molecolari, legge di Avogadro, regola di Cannizzaro, mole e numero di Avogadro. Rappresentazione e classificazione delle reazioni, nomenclatura chimica: valenza, equazioni chimiche, vari tipi di reazione (classificazione e nomenclatura delle sostanze inorganiche).

Elettricità e materia: corpi elettrizzati, corrente elettrica e generatori di corrente elettrica, passaggio di corrente attraverso soluzioni acquose di acidi, basi e sali; ioni.

Natura elettrica dell'atomo: elettrone, protone, neutrone, l'atomo nucleare, numero atomico, isotopi e numero di massa.

Tavola periodica degli elementi. Idrogeno, ossigeno, termochimica, combustioni. Acqua. Soluzioni. Dissociazione elettrolitica ed elettrolisi, ossidazioni e riduzioni. Alogeni ed elementi del gruppo dello zolfo. Elementi del gruppo dell'azoto. Metalli alcalini, metalli alcalino-terrosi, alluminio. Ferro ed acciai.

4.2. Chimica organica.

Generalità sulla chimica organica. Costituzione dei composti del carbonio: formule di struttura, isomeria.

Idrocarburi aciclici.

Alcoli, aldeidi e chetoni, acidi, eteri, esteri.

Composti azotati.

Serie aromatica.

5) *Ordinamento e regolamenti.*

5.1. Ordinamento M.M.: generalità, elementi essenziali.

Personale: generalità, frazionamento organico e gerarchico.

Ufficiali: funzioni, corpi della M.M. e relativi attributi, posizione degli ufficiali (S.p.e. - congedo - congedo assoluto).

Sottufficiali, funzioni, stato e posizioni (S.p.e. - ferma volontaria - congedo - congedo assoluto).

Corpo equipaggi militari marittimi: generalità, frazionamento organico e gerarchico, posizioni (personale di leva e volontario, personale in congedo).

5.2. Organizzazione centrale e periferica (Ministero difesa - Stato maggiore - Enti periferici). Organizzazione della squadra navale italiana.

5.3. Norme disciplinari: prescrizioni generali, doveri, subordinazione, ricompense e punizioni.

5.4. Servizi di bordo: Cenni sulle loro funzioni. Suddivisione dell'equipaggio in squadre e reparti - Il servizio dettaglio - Principali documenti - Ruoli (tipi e caratteristiche), documenti matricolari del personale del CEMM, loro tenuta, registro variazioni, documenti relativi all'imbarco e sbarco del personale. Servizio di guardia giornaliero in navigazione e in porto.

5.5. Cenni sugli altri regolamenti: (onori, divise, licenze).

D) *Corpo di commissariato M.M.*

1) *Amministrazione M.M.*

1.1. Ordinamento delle direzioni e sezioni di commissariato militare marittimo.

Le direzioni e sezioni di commissariato.

Rifornimento dei fondi - mandati di introito e di pagamento - giornale di contabilità - conti correnti dei capitali e conti sospesi - bilanci di verificazione e note illustrative - servizio di cassa - responsabilità di cassa - registri e documenti per il servizio di cassa.

Rendiconti mensili, trimestrali e per le spese di mano d'opera - rendiconto del capitolo fondo scorta.

Servizi in economia - Gare - Commissioni di acquisto - Collaudo - Introduzione - Liquidazione - Pagamento.

Ispezioni generali e di cassa.

Contabilità giudiziale dei magazzini viveri, vestiario e materiali - registri e documenti.

1.2. Amministrazione e contabilità delle navi e degli enti a terra della Marina militare.

Fondo scorta - costituzione, variazione e retrodatazione. Servizio di cassa presso le navi e gli enti forniti di fondo scorta.

Amministrazione del personale militare - modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni eventuali agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina - modalità di pagamento delle competenze ai militari del CEMM - liquidazione debiti e crediti del personale militare - assegni di vitto - contabilità miglioramento vitto ed economia viveri - contabilità delle mense alla contanti.

Servizio amministrativo e contabile delle navi all'estero - vaglia - risparmi - delegazione di pagamento.

Resa della contabilità denaro - contabilità dei depositi viveri e vestiario istituiti presso enti e navi.

Ispezioni amministrative e di cassa.

1.3. Servizio amministrativo degli arsenali e degli uffici tecnici della Marina militare.

Rifornimento dei fondi e loro utilizzazione - modalità dei pagamenti - rendiconti.

Classificazione dei lavori degli arsenali - ordini di lavoro - lavori per enti estranei e privati - modalità dei versamenti all'erario - contabilità della mano d'opera - ruoli paga e certificati di somministrazione fondi - cenni sull'amministrazione del personale civile di ruolo e non di ruolo.

Inventari degli enti a terra della Marina - loro classificazione - libro di nomenclatura - movimento dei materiali nei magazzini - consegne e ricognizioni - quaderni di dotazione delle navi - formazione aumenti, diminuzione e ricambi - materiali di dotazione delle mense - materiali consumabili.

2) *Servizi di intendenza del commissariato militare marittimo.*

Servizi di intendenza - Vari tipi di razioni militari sostituzioni ed economie viveri - Integrazione vitto, magazzini viveri e locali accessori - Conservazione dei generi alimentari - Cantine, botti, fusti e cisterne. Panifici - Vari tipi di forni - Macchine e accessori - Panificazione - Lavorazione del biscotto.

Produzione del freddo - Impianti frigoriferi in uso per la Marina.

Spedizione dei viveri per via mare e per ferrovie - Norme per l'imbarco e stivaggio dei viveri - Trasporti frigoriferi terrestri e marittimi.

Impianti a bordo per il servizio viveri - Cambusa - Stiva - Cucina - Distributorio - Panificio e frigorifero.

Vestiario - Tabelle e tariffe vestiario - Composizione del corredo del marinaio - Il corredo del marinaio nei riguardi igienici-economici, logistici e disciplinari - Le operazioni di vestizione della leva.

Magazzini vestiario - Manutenzione e conservazione degli effetti di vestiario - Spedizione del vestiario - Sartorie e loro funzionamento.

Servizio dei materiali di consumo, gamella e casermaggio.

Servizio combustibili e lubrificanti e depositi relativi - Nuova organizzazione logistica della M.M.: materiale e controllo centralizzato - Identificazione, codificazione, catalogazione e controllo dei materiali - Le liste di dotazione - Magazzini pezzi di rispetto primari e secondari - Conservazione e gestione a bordo e a terra dei pezzi di rispetto - Procedure per il reintegro delle dotazioni.

3) *Elementi di contabilità generale dello Stato.*

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato. Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private. Contratti e loro esecuzione. Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale - Spese dello Stato - Aperture di credito a favore di funzionari dello Stato - Aperture di credito a favore di funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato. Norme principali delle leggi sul registro e bollo.

4) *Nozioni di diritto civile.*

Nozioni e distinzione del diritto - Fonti del diritto oggettivo. Interpretazione e applicazione della legge in generale.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Le cose: beni pubblici e privati.

Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.

La tutela del diritto: pubblicità prove, prescrizione, decadenza.

5) *Nozioni di diritto amministrativo.*

Amministrazione centrale - Amministrazione governativa locale.

Amministrazione autarchica.

Consiglio di Stato e Corte dei conti: ordinamento e attribuzioni.

Avvocatura generale dello Stato.

Cenni sugli uffici pubblici e sui pubblici impiegati - Rapporto d'impiego - Responsabilità della pubblica amministrazione.

Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Attività ed organi di polizia in generale.

6) *Ordinamento e regolamenti.*

6.1. Ordinamento M.M.: generalità, elementi essenziali.

Personale: generalità, frazionamento organico e gerarchico.

Ufficiali: funzioni, corpi della M.M. e relativi attributi, posizione degli ufficiali (S.p.e. - congedo - congedo assoluto).

Sottufficiali: funzioni, stato e posizioni (S.p.e. - ferma volontaria - congedo - congedo assoluto).

Corpo equipaggi militari marittimi: generalità, frazionamento organico e gerarchico, posizioni (personale di leva e volontario, personale in congedo).

6.2. Organizzazione centrale e periferica (Ministero difesa - Stato maggiore - Enti periferici). Organizzazione della squadra navale italiana.

6.3. Norme disciplinari: prescrizioni generali, doveri, subordinazione, ricompense e punizioni.

6.4. Servizi di bordo: Cenni sulle loro funzioni. Suddivisione dell'equipaggio in squadre e reparti - Il servizio dettaglio - Principali documenti - Ruoli (tipi e caratteristiche), documenti matricolari del personale del CEMM, loro tenuta, registro variazioni, documenti relativi all'imbarco e sbarco del personale. Servizio di guardia giornaliero in navigazione e in porto.

6.5. Cenni sugli altri regolamenti: (onori, divise, licenze).

E) *Corpo delle capitanerie di porto*

1) *Nozioni di diritto marittimo amministrativo.*

1.1. Gli spazi marittimi - Loro classificazione e terminologia - Alto mare e mare territoriale - I porti - Regime amministrativo dei porti.

1.2. Il litorale dello Stato ed il suo ordinamento amministrativo - Amministrazione centrale della Marina mercantile ed organi periferici - Le amministrazioni portuarie di carattere speciale in Italia - Il demanio dello Stato - Beni demaniali e beni patrimoniali - Demanio marittimo e beni che ne fanno parte - Concessione di beni demaniali.

1.3. La polizia del mare e della navigazione - Polizia dello alto mare - Concetti generali - Norme particolari per il trasporto degli emigranti - Segnalazione dei sinistri marittimi ed intervento dell'autorità marittima e dell'autorità giudiziaria - Polizia delle acque marittime territoriali - Polizia tecnico-amministrativo dei porti - Polizia sanitaria marittima - Organi preposti a tale servizio - Libera pratica via radio.

1.4 Assistenza, salvataggio, recupero e ritrovamento di relitti.

1.5. La nave - Definizione e natura giuridica - La nave nel diritto privato e nel diritto pubblico - Individuazione, costruzione, classificazione - Nazionalità - I documenti di bordo - La proprietà - Proprietari ed armatori e relative responsabilità.

1.6. Il personale marittimo - Iscrizione, titoli professionali, collocamento.

1.7. Il comandante e l'equipaggio della nave - Il comandante: poteri ed obblighi, funzioni notarili e di pubblico ufficiale - L'equipaggio della nave - Il contratto di arruolamento - Armamento e disarmo della nave.

1.8. Organizzazione del lavoro portuale - Uffici del lavoro portuale e loro compiti - Le compagnie portuali e loro organizzazione.

1.9. Le cause marittime - La liquidazione delle avarie comuni.

1.10. Reati marittimi e mancanze disciplinari - Giurisdizione penale marittima - Competenza per materia e per territorio - Competenza dell'autorità marittima e dell'autorità giudiziaria - Infrazioni e pene disciplinari.

2) *Servizi tecnici delle capitanerie di porto.*

2.1. Stazzatura delle navi e bordo libero - Stazzatura secondo le regole nazionali - Dislocamento - Portata - Stazza - Dimensioni principali delle navi - Immersione - Pescaggio - Stazze particolari - Il Registro Italiano Navale ed i principali Registri stranieri - Classificazione delle navi - Bordo libero: marche di bordo libero e marche supplementari.

2.2. Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare - Convenzione di Londra del 1960 e legislazione nazionale in materia - Servizio radiotelegrafico e radiotelefonico a bordo delle navi mercantili - Trasporto di merci pericolose.

2.3. Regola per prevenire gli abbordi in mare.

2.4. Attrezzatura.

Cavi di marina e loro impiego - Generalità - Cavi vegetali: classificazione, requisiti, impiego - Sistemi funicolari: bozzelli, ganci, paranchi e loro impiego - Picchi di carico e loro manovra - Principali sistemi di imbragata delle merci - Alberatura: funzioni principali ed accessorie degli alberi delle navi mercantili. Ancore e catene e loro manovra - Sistemazioni per la manovra delle ancore.

2.5. Arredamenti portuali.

I porti dal punto di vista tecnico costruttivo - Definizione e classificazione - Elementi per lo studio dei porti: natura ed andamento del fondo, regime dei venti, moto ondoso, onde dirette, onde di espansione, riflessione ed interferenze - Potere riduttore di un porto, risacca, marea e correnti di maree - Le opere portuali: opere esterne e di difesa ed opere interne.

Arredamento ferroviario e di viabilità di un porto - Arredamenti per deposito merci - Depositi per merci speciali - Arredamenti meccanici delle calate.

3) *Elementi di contabilità generale dello Stato.*

3.1. Nozioni generali della contabilità generale dello Stato - Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private - Contratti e loro esecuzione - Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale - Spese dello Stato - Apertura di credito a favore di funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato.

Norme principali delle leggi sul registro e bollo - I servizi di contabilità e cassa delle capitanerie.

4) *Servizi di leva e di mobilitazione.*

4.1. Legge e regolamento nella leva di mare - I servizi di mobilitazione del personale del Corpo equipaggi militari e marittimi in congedo.

5) *Ordinamento e regolamenti.*

5.1. Ordinamento M.M.: generalità, elementi essenziali.

Personale: generalità, frazionamento organico e gerarchico.

Ufficiali: funzioni, corpi della M.M. e relativi attributi, posizione degli ufficiali (S.p.e. - congedo - congedo assoluto).

Sottufficiali: funzioni, stato e posizione (S.p.e. - ferma volontaria - congedo - congedo assoluto).

Corpo equipaggi militari marittimi: generalità, frazionamento organico e gerarchico, posizioni (personale di leva e volontario, personale in congedo).

5.2. Organizzazione centrale e periferica (Ministero difesa - Stato maggiore - Enti periferici). Organizzazione della squadra navale italiana.

5.3. Norme disciplinari: prescrizioni generali, doveri, subordinazione, ricompense e punizioni.

5.4. Servizi di bordo: Cenni sulle loro funzioni. Suddivisione dell'equipaggio in squadre e reparti - Il servizio dettaglio - Principali documenti - Ruoli (tipi e caratteristiche), documenti matricolari del personale del CEMM, loro tenuta, registro variazioni, documenti relativi all'imbarco e sbarco del personale. Servizio di guardia giornaliero in navigazione e in porto.

5.5. Cenni sugli altri regolamenti (onori, divise, licenze).

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

(3058)

Posti d'impiego civile per commesso nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Difesa spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo).

Sono disponibili, nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Difesa, quarantatre posti di commesso spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo) già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168.

I militari che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 500, nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai corpi presso i quali gli interessati sono in servizio - corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 - direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito che rimetterà, senza indugio, le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso, per tardività.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i militari che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 20 della precitata legge n. 1168 del 18 ottobre 1961.

Ai militari che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli esami, 2ª classe, della qualifica di commesso l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra la retribuzione della quale sono provvisti e lo stipendio spettante nella qualifica civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 8 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(3136)

Posti d'impiego civile per coadiutori nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Sono disponibili, nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, trecentosettantatre posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 500 nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai corpi presso i quali gli interessati sono in servizio - corredate del documento (elenco noti-

zie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 - direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande degli aspiranti al concorso dovranno, comunque, pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso, per tardività.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che, alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dello art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 4 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(3060)

Graduatorie generali di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al 13° corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 60, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al 13° corso superiore tecnico della motorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1973, registro n. 26 Difesa, foglio n. 253, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti delle commissioni medesime e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che i seguenti ufficiali in servizio permanente effettivo muniti di laurea: cap. genio spe. Piras Gianni; cap. art. spe. Corradino Agostino; cap. art. spe. Longo Ciro Adriano hanno presentato dichiarazione di rinunzia all'ammissione al succitato 13° corso superiore tecnico della motorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al 13° corso superiore tecnico della motorizzazione, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse:

a) *Per i tre posti riservati agli ufficiali in servizio permanente effettivo muniti di laurea*:

cap. g. spe. Granone Roberto . . punti 22,007

b) *Per i due posti riservati agli ufficiali in servizio permanente effettivo non muniti di laurea*:

1) cap. g. spe. Borfiga Giovanni . . punti 26,200
2) cap. f. spe. Cucca Giulio . . . » 24,833
3) ten. s. a. spe. Ragonese Pietro . . . » 23,122
4) ten. a. spe. Nunziante Cesare Carlo . . » 22,305

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

a) *Per i tre posti riservati agli ufficiali in servizio permanente effettivo muniti di laurea*:

cap. g. spe. Granone Roberto . . . . punti 22,007

b) *Per i due posti riservati agli ufficiali in servizio permanente effettivo non muniti di laurea*:

1) cap. g. spe. Borfiga Giovanni . . . . punti 26,200
2) cap. f. spe. Cucca Giulio . . . . . » 24,833

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1974
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 165

(3059)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 50/246, n. reg. decr. 685 in data 22 novembre 1972, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1971;

Visto il decreto n. 51/1265, n. reg. decr. 511 dell'11 marzo 1974, con il quale il dott. Giorgio Dami, titolare del consorzio medico Buttigliera Alta-Reano-Rosta, è stato nominato componente la commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 8 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, numero 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del presidente della giunta regionale e del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, indetto con decreto n. 50/246, n. reg. decr. 685 in data 22 novembre 1972, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1971, è costituita come segue:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, vice prefetto vicario comandato alla regione Piemonte.

Componenti:

Sircana dott. Antonio, medico provinciale superiore di Alessandria;

Di Giovine dott. Antonio, direttore di sezione della prefettura;

Bracco prof. dott. Giuseppe, primario ospedaliero in ostetricia;

Lenti prof. dott. Camillo, direttore dell'istituto di patologia medica;

Dami dott. Giorgio, medico condotto.

Segretario:

Tuttolomondo dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero della sanità trasferito alla regione Piemonte.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Torino, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 11 marzo 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

(2975)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1973, n. **57.**

Finanziamenti delle opere pubbliche di competenza delle province, dei comuni e dei loro consorzi, degli enti ospedalieri e per l'acquisizione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 30 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità di cui alla legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8 sono destinate le sottoindicate somme incluse nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, approvato con legge regionale n. 31 dell'8 maggio 1973:

a) per gli interventi di cui all'art. 2 lo stanziamento indicato al cap. 33500 di L. 50.000.000;

b) per gli interventi di cui all'art. 4 lo stanziamento indicato al cap. 29300 di L. 70.000.000;

c) per gli interventi di cui all'art. 5 gli stanziamenti indicati ai capitoli 30000 e 30200 dei rispettivi importi di L. 50.000.000 e, quindi, per complessive L. 100.000.000;

d) per gli interventi di cui all'art. 6 (contributi annui trentacinquennali nella misura del 4,50 %) lo stanziamento indicato al cap. 29600 di L. 375.000.000;

e) per gli interventi di cui all'art. 6 (contributi in conto capitale) lo stanziamento indicato al cap. 29700 di L. 2.950.000.000;

f) per gli interventi di cui all'art. 7 lo stanziamento indicato al cap. 32600 di L. 50.000.000;

g) per gli interventi di cui all'art. 8 lo stanziamento indicato al cap. 33100 di L. 75.000.000;

h) per gli interventi di cui all'art. 9 lo stanziamento indicato al cap. 33200 di L. 25.000.000;

i) per gli interventi di cui all'art. 11 lo stanziamento indicato al cap. 32800 di L. 50.000.000;

l) per gli interventi di cui all'art. 12 (contributi in conto capitale) lo stanziamento indicato al cap. 33000 di L. 735.000.000.

Per le annualità successive relative agli interventi di cui alle lettere *b*), *c*), *f*) e *i*) del precedente comma saranno iscritti negli stati di previsione della spesa della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2002 i seguenti stanziamenti:

lettera *b*) . . . . L. 70.000.000
lettera *c*) . . . . » 50.000.000
lettera *f*) . . . . » 50.000.000
lettera *i*) . . . . » 50.000.000

Per le annualità successive relative agli interventi di cui alla lettera *d*) del primo comma, sarà iscritto negli stati di previsione della spesa della Regione per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 2007 lo stanziamento di L. 375.000.000.

Per gli anni successivi al 1973, alle spese occorrenti per gli interventi di cui agli articoli 6, 8, 9 e 12 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8 si provvederà annualmente con appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 novembre 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 ottobre 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 novembre 1973.

(3147)

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1973, n. **58.**

Sostituzione di amministratori di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del 7 dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le nomine e le designazioni di amministratori delle istituzioni di cui all'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, già demandate ad organi centrali e periferici dello Stato da disposizioni legislative o statutarie, sono attribuite al consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 novembre 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 ottobre 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 18 novembre 1973.

(3148)

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1973, n. **59.**

Sviluppo della elettrificazione agricola - Integrazione alla legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, concernente « Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del 14 dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, è stanziata la so[illegible] di L. 50 milioni per lo sviluppo dell'elettrificazione agricola.

Gli interventi saranno attuati ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 2.

Alla spesa di L. 50.000.000 prevista dall'articolo precedente è fatto fronte con le disponibilità esistenti sul capitolo 49/83 del bilancio per l'anno finanziario 1972, istituito con la seguente variazione:

Capitolo da ridurre:

Titolo I

SPESE CORRENTI

Sezione 5ª

Rubrica unica

Cap. 49/81. — Concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi delle leggi vigenti in materia per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative . . . . L. 50.000.000

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo I

SPESE CORRENTI

Sezione 5ª

Rubrica unica

Cap. 49/83. — Contributi *una tantum* per lo sviluppo dell'elettrificazione agricola di cui all'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 . . . . L. 50.000.000

La presente legge è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 novembre 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 *ottobre* 1973 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 26 *novembre* 1973.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1973, n. **60.**

Formazione della proprietà diretto-coltivatrice - Integrazione alla legge regionale 7 aprile 1973, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 14 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, è stanziata per il corrente esercizio la somma di L. 100.000.000 per concorso negli interessi sui mutui contratti per gli scopi di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, integrata e modificata dalla legge 14 agosto 1971, n. 817.

Il tasso d'interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porsi a carico dei beneficiari, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle successive autorizzazioni di spesa, nella misura dell'1 per cento.

Il concorso della Regione per dette operazioni è calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1971, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

Art. 2.

E' altresì autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per gli interventi di cui all'articolo precedente per ciascuno degli esercizi successivi fino al 2003, alla cui spesa verrà provveduto mediante l'iscrizione di appositi capitoli nei relativi bilanci annuali.

Art. 3.

Alla spesa di L. 100.000.000 prevista dall'art. 1 è fatto fronte con le disponibilità esistenti sul capitolo 49/82 del bilancio per l'anno finanziario 1972, istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

Per gli anni successivi la spesa annua ammontante a lire 100.000.000 sarà fronteggiata con la maggiore entrata derivante dall'aumento pari al 100% della tassa di circolazione che dal 1974 passa da L. 5.500 milioni a L. 11.000 milioni ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del primo comma dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2.

Art. 4.

Nello stato di previsione della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo da ridurre:

Titolo I

SPESE CORRENTI

Sezione 5ª

Rubrica unica

Cap. 49/81. — Concorso sugli interessi sui mutui contratti ai sensi delle leggi vigenti in materia per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative . . . . L. 100.000.000

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo I

SPESE CORRENTI

Sezione 5ª

Rubrica unica

Cap. 49/82. — Concorso sugli interessi sui mutui contratti ai sensi delle leggi vigenti in materia della formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di singoli . . . . L. 100.000.000

La presente legge è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 novembre 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 *ottobre* 1973 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 26 *novembre* 1973.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1973, n. **61.**

Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura - Integrazione delle disponibilità previste dalla legge regionale 7 aprile 1973, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 14 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stanziamenti predisposti dalla legge 7 aprile 1973, n. 22, sono integrati, per l'anno finanziario 1973, con le disponibilità recate dal cap. 27900 del bilancio regionale assommanti a lire 4.400.000 che vengono così ripartiti:

a) Art. 3 - Attività dimostrativa e assistenza tecnica lire 40.000.000;

b) Art. 5 - Difesa fitosanitaria L. 180.000.000;

c) Art. 6 - Credito di conduzione L. 50.000.000;

d) Art. 9 - Coltivazioni arboree L. 100.000.000;

e) Art. 10 - Strutture aziendali e interaziendali (conto capitale) L. 2.530.000.000;

f) Art. 10 - Strutture aziendali e interaziendali (concorso sugli interessi) L. 745.000.000;

g) Art. 11 - Interventi per la cooperazione (conto capitale) L. 700.000.000;

h) Art. 11 - Interventi per la cooperazione (concorso sugli interessi) L. 55.000.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della parte spesa - Tabella 2, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo da ridurre:

Titolo II

SPESE IN CONTO CAPITALI

Sezione 4ª

Aziende ed interventi in campo economico

RUBRICA 2ª - Agricoltura, foreste e bonifiche

Cap. 27900. — Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo in agricoltura (Art. 9, legge 16 maggio 1971, n. 281) . . . . L. 4.400.000.000

Capitolo da aumentare:

Titolo II

SPESE IN CONTO CAPITALI

Sezione 4ª

Aziende ed interventi in campo economico

RUBRICA 2ª - Agricoltura, foreste e bonifiche

Cap. 27400. — Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura:

Art. 10 - Annualità 1973 del concorso sugli interessi per mutui, strutture aziendali e interaziendali (Art. 10, legge regionale 22/1973 . . . L. 745.000.000

Art. 20 - Annualità 1973 del concorso sugli interessi per mutui, interventi per la cooperazione (Art. 11, legge regionale 22/1973) . . . . » 55.000.000

Totale in aumento . . . . L. 800.000.000

Capitoli di nuova istituzione:

Cap. 27910. — Contributi *una tantum* in conto capitale a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguano fini di assistenza tecnica per lo sviluppo di programmi e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonché la preparazione e la specializzazione professionale dei coltivatori diretti e mezzadri, singoli ed associati (Art. 3, legge regionale 22/1973) . . . . L. 40.000.000

Cap. 27920. — Contributi in conto capitale in favore di cooperative, concorsi ed associazioni di produttori agricoli ed enti di sviluppo, per la difesa fito-sanitaria con particolare riguardo alle colture viticole, olivicole ed ortofrutticole (Art. 5, legge regionale 22/1973) . . . . » 180.000.000

Cap. 27930. — Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli, singoli ed associati e di cooperative agricole, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (Art. 6, legge regionale 22/1973) . . . . » 50.000.000

Cap. 27940. — Contributi in conto capitale per gli scopi specifici e nei limiti di spesa previsti dall'art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 a favore di aziende agricole ubicate in zone con specifica vocazione alle coltivazioni arboree ed in armonia con gli orientamenti dettati dalla comunità economica europea (Art. 9, legge regionale 22/1973) . . . . » 100.000.000

Cap. 27950. — Contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture aziendali e interaziendali ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760; per gli scopi previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 10, legge regionale 22/1973) . . . . » 2.530.000.000

Cap. 27960. — Contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento, da parte di cooperative e loro consorzi o dell'ente di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici (Articolo 11, legge regionale 22/1973) . . . . » 700.000.000

Totale di nuova istituzione . . . L. 3.600.000.000

Art. 3.

In aggiunta agli stanziamenti previsti dalla legge 7 aprile 1973, n. 22, è autorizzata la spesa di L. 800 milioni per gli interventi previsti dagli articoli 10 e 11 per ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1974 al 2003.

Alla spesa di cui al precedente comma, verrà provveduto mediante iscrizione negli appositi bilanci annuali, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2003.

Art. 4.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi, per non oltre due esercizi.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 novembre 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 ottobre 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 24 novembre 1973.

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1973, n. 62.
Norme integrative della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 14 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali, ai sensi degli articoli 97 e 99 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, compete anche al personale che abbia assunto o assuma servizio presso la Regione entro il 31 dicembre 1973 in forza di provvedimento di comando o di provvisoria assegnazione in attesa di formale procedura di comando, sempreché le unità di personale di cui sopra siano contenute nell'ambito dei contingenti di cui ai provvedimenti deliberativi adottati dal consiglio regionale anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa, ai sensi del terzo comma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Per il suddetto personale la domanda d'inquadramento dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio presso la Regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1973, con le modalità previste al secondo comma dell'art. 97 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 dicembre 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 ottobre 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 1° dicembre 1973.

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1973, n. **63**.

Aumento del fondo per il finanziamento degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 14 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il finanziamento di L. 15.000.000 di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, è elevato a L. 35.000.000.

La maggiore spesa di L. 20.000.000 sarà imputata al capitolo 49/33 del bilancio di previsione per l'anno 1972 che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 8 della predetta legge regionale n. 20 del 1973 è modificato come segue:

Per l'anno 1973 la spesa per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è di L. 85.000.000 finanziata con imputazione di L. 75.000.000 al cap. 31000 e di L. 10.000.000 al capitolo 31100 che presentano la necessaria disponibilità.

La spesa per gli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli che saranno appositamente istituiti.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 dicembre 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *ottobre* 1973 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 1° *dicembre* 1973.

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1973, n. **64**.

Suddivisione del territorio regionale in zone di intervento nei campi della sanità e dell'assistenza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 14 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di realizzare un'organica programmazione degli interventi sanitari e sociali, individua nel territorio regionale zone di intervento secondo l'elenco allegato alla presente legge. Le zone di cui al presente comma costituiscono altresì la base territoriale di partecipazione, gestione e verifica dei programmi d'intervento.

Art. 2.

I comuni il cui territorio è compreso in due o più zone di intervento sono delegati a definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il territorio comunale appartenente a ciascuna zona.

Art. 3.

I comuni o i loro consorzi sono delegati ad individuare, all'interno delle zone d'intervento, di cui all'art. 1, ulteriori ambiti territoriali con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.

I comuni o i loro consorzi provvedono ad esercitare la funzione, di cui al comma precedente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, sulla base di proposte motivate dagli enti locali territoriali interessati, può provvedere ad un riesame delle suddette zone d'intervento.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 dicembre 1973

LAGORIO

La presente legge è stata aprovata dal consiglio regionale il 30 *ottobre* 1973 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 1° *dicembre* 1973.

(*Omissis*).

(3149)

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1973, n. **65**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 28 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1974 sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1974, il bilancio regionale per l'anno 1974, depositato al consiglio regionale in data 23 novembre 1973, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione e nelle successive leggi di modificazione ed integrazione.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 dicembre 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 *dicembre* 1973 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 15 *dicembre* 1973.

(1245)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1973, n. **66**.

Provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1792.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1974)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1973, n. **67**.

Provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1974)

(1246)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741030)